

TRIBUNALE ROMA

31 GENNAIO 1989

PRESIDENTE: LO TURCO
 ESTENSORE: RAGONESI
 PARTI: LANTE DELLA ROVERE
 (Avv. Morganti)
 PUNTURIERI
 (Avv. Troilo)
 SPERLING & KUPFER S.P.A.
 (Avv. Gueli)

**Nome • Uso indebito del
 patronimico maritale • Danni
 patrimoniali e morali •
 Risarcibilità • Insussistenza
 illecito penale • Mancata prova
 del pregiudizio economico •
 Esclusione.**

Nell'ipotesi di accertato uso indebito del nome, è esclusa la risarcibilità dei danni ex art. 7 cod. civ. qualora il fatto non sia conseguenza di un illecito penale e dei danni patrimoniali se non si riesca a dare prova dell'avvenuto pregiudizio economico.

**Nome • Uso indebito • Danno alla
 vita di relazione • Mancata lesione
 fisio-psichica • Esclusione.**

È esclusa la risarcibilità del danno alla vita di relazione derivante dall'uso indebito del nome, se non ne sia derivata una lesione nella sfera fisio-psichica del soggetto e sull'attività lavorativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 4 ed il 6 agosto 1984, Alessandro Lante Della Rovere conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale Marina Punturieri, la Sper-

ling & Kupfer editori S.p.A. e Retequattro s.r.l. chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità dell'uso del cognome Lante della Rovere da parte della Punturieri, fosse alla medesima ordinata la cessazione del lamentato uso ed alla Sperling & Kupfer S.p.A. e alla Retequattro s.r.l. fosse ordinata la cancellazione del libro « I miei primi quarant'anni » e dalla trasmissione « Rosa shocking » del cognome sovraindicato ovunque lo stesso fosse riportato. Chiedeva, inoltre, che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni morali e materiali e che la pronunzianda sentenza venisse pubblicata su diversi giornali ed anche nella trasmissione « Rosa shocking ».

Espletata attività istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio per decidere preliminarmente in ordine al diritto o meno della convenuta di usare il cognome dell'attore.

Con sentenza n. 6690/85 del 29 marzo 1985 questo tribunale, parzialmente pronunziando sulle domande proposte dall'attore: a) dichiarava l'illegittimità dell'uso del cognome « Lante della Rovere » fatto dalla Punturieri al di fuori del campo della moda, inibendo alla medesima l'uso di detto cognome; b) ordinava alla Sperling & Kupfer ed alla Retequattro s.r.l. rispettivamente di ritirare dal commercio le copie del libro « I miei primi quarant'anni » per eliminare dalla sovracopertina e dai relativi risvolti il cognome Lante della Rovere, e di eliminare dalla trasmissione « Rosa shocking » qualsiasi presentazione della Punturieri con il cognome predetto; c) ordinava la pubblicazione della sentenza sui giornali « Il Messaggero », « La Repubblica » e « Panorama » dichiarandola provvisoriamente esecutiva.

Con separata ordinanza questo Tribunale rimetteva la causa avanti al giudice istruttore per il prosieguo relativamente alle istanze di riconoscimento dei danni e per l'eventuale regolarizzazione della costituzione di Retequattro s.r.l.

Prodotta documentazione, dichiarata inammissibile con ordinanza del Giudice istruttore la prova testimoniale richiesta dalla Punturieri e respinto dal collegio il reclamo avverso detta ordinanza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 1988 sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda di risarcimento dei danni avanzata dal Lante della Rovere concerne sia i danni patrimoniali che quelli morali.

Relativamente a quest'ultimi va subito osservato che la domanda in questione non può trovare accoglimento.

Il nostro ordinamento, infatti, consente la risarcibilità del danno non patrimoniale solo quando l'illecito che l'ha prodotto integri gli estremi di un reato ovvero sia previsto espressamente dalla legge per casi determinati; quindi con carattere di eccezionalità (Cass. 10 novembre 1979, n. 5790). In tal senso porta a concludere il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185, comma 2 cod. pen.

Se è così, nessun risarcimento di danno morale (o non patrimoniale che dir si voglia) è accordabile in tema di usurpazione di nome, che non integri gli estremi di reato, posto che l'art. 7 cod. civ., nel vietare l'uso indebito del cognome altrui, si limita a disporre che l'interessato può chiedere « giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni » (Cass. 27 gennaio 1971, n. 199).

Manca, dunque, nella legge qualsiasi espressa previsione di risarcibilità del danno morale che sarebbe, invece, stata necessaria per la surricordata eccezionalità nel nostro ordinamento del risarcimento del danno morale.

Deve, infatti, escludersi che nella generica dizione « salvo il risarcimento dei danni » possa farsi rientrare anche il risarcimento del danno morale, come sostiene una certa dottrina, sulla base della considerazione che, altrimenti, la citata disposizione non avrebbe alcun senso poiché costituirebbe un inutile ripetizione del principio generale sancito dall'art. 2043 c.c.

Devesi, infatti, ricordare che in moltissimi casi il codice civile espressamente prevede la risarcibilità dei danni (solo patrimoniali) anche quando ad essa potrebbe pervenirsi per ragioni puramente sistematiche. Inoltre, nell'art. 7 cod. civ. il richiamo alla generica risarcibilità dei danni è fatto dal legislatore solo al fine di precisare che essa è consentita pur essendo dato al titolare un mezzo di reazione più immediato e diretto e, cioè, la possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria la cessazione dell'abuso.

A quanto fin qui detto va aggiunto che dagli atti di causa non risulta che l'uso

fatto dalla Punturieri del cognome « Lante della Rovere » abbia avuto risvolti diffamatori nei confronti dell'attore, tali da integrare gli estremi di reato, circostanza del resto non lamentata neppure dallo stesso attore.

È, infatti, appena, il caso di ricordare che, come risulta anche dalla sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale, la Punturieri sia nel libro « I miei primi quarant'anni » che nella trasmissione « Rosa shocking » ha sempre parlato di sé e della propria vita e non ha mai fatto affermazioni di carattere diffamatorio nei confronti del marito, laddove ha avuto occasione di parlare dei propri rapporti con quest'ultimo.

Esclusa dunque la risarcibilità del danno morale lamentato dall'attore deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali dal medesimo avanzata.

In ordine a questi ultimi, infatti, l'attore, cui incombeva l'onere, non ha fornito alcuna prova circa la loro esistenza. Il Lante della Rovere, infatti, si è limitato a prospettare l'esistenza di danni alla vita di relazione senza specificare e senza provare in che cosa il detto danno sia consistito.

Occorre ricordare sul punto che il pregiudizio alla vita di relazione va intesa come compromissione psico-fisica del soggetto che incide nell'esplicazione di attività complementari o integrative rispetto all'attività lavorativa normale dell'interessato ed ai riflessi su questa (Cass. 13 dicembre 1982, n. 6847; Cass. 6 giugno 1987, n. 4956).

Il presupposto, quindi, della sussistenza di un danno alla vita di relazione, così come individuato dalla giurisprudenza consiste in una lesione della sfera psicofisica del soggetto che incide negativamente sulle capacità di quest'ultimo di esplicare normali rapporti sociali. Tale presupposto non coincide con quello implicitamente prospettato nella domanda attrice, secondo cui il danno sarebbe stato originato da una lesione che l'immagine del Lante della Rovere avrebbe subito nel mondo esterno per effetto dell'uso del di lui cognome fatto dalla Punturieri; a meno che non voglia ritenersi che l'attore, per effetto del detto uso, abbia subito un turbamento nella propria sfera psichica da menomarne i rapporti sociali. Circostanza questa di

per sé inverosimile e, comunque, non dedotta né provata.

In conclusione, dunque, l'attore non ha provato di aver subito alcun tipo di danno dall'uso del proprio cognome fatto dalla Punturieri.

Ciò esclude di conseguenza che possa procedersi ad alcuna liquidazione di danni sia pure in via equitativa. Come è, infatti, noto, a tale tipo di liquidazione può farsi luogo quando sia impossibile provare nella sua precisa entità l'ammontare del danno, sul presupposto, comunque, che quest'ultimo risulti provato nella sua esistenza (Cass. 3353/86; Cass. 2957/86); presupposto che, come già rilevato, nella fattispecie non si è verificato.

Rigettata dunque la domanda di risarcimento danni va di conseguenza respinta la richiesta istruttoria di ammissione di prova testimoniale avanzata dalla convenuta che tale domanda tendeva a contestare, in quanto evidentemente superflua.

Non resta, quindi al collegio che procedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio di primo grado, spese che si liquidano in complessive L. 3.000.000 di cui L. 850.000 di diritti e L. 2.000.000 di onorari che si pongono a carico solidale dei convenuti rimasti soccombenti sul capo principale di domanda.

P.Q.M. — Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando nella causa come sopra proposta da Alessandro Lante della Rovere nei confronti di Marina Punturieri, della Sperling e Kupfer S.p.A. e della Arnoldo Mondadori S.p.A., incorporante la Videogestioni s.r.l. già Retequattro s.r.l., rigetta la domanda di risarcimento danni dell'attore e condanna i convenuti al pagamento delle spese di causa dell'intero giudizio di primo grado in favore dell'attore liquidate in complessive L. 3.000.000 e ripartite come da parte motiva.

SULLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO AL NOME

La sentenza del Tribunale di Roma che si annota propone dei temi che sono già noti in dottrina ed in giurisprudenza, ma che per la delicatezza dell'oggetto tutelato, suscitano sempre spunti di riflessione e di dibattito.

Da un lato, infatti, ancora non del tutto sopita è la disputa sulla natura del diritto al nome; dall'altro, l'art. 7 del cod. civ. non manca di interpretazioni contrastanti.

Superata dall'evolversi dei tempi e dalla coscienza sociale la teoria che aveva considerato il diritto al nome in una logica proprietaria di appartenenza e quella che ne aveva ricondotto l'ambito alla sola sfera pubblicistica¹, esso viene oggi ricompreso tra i diritti della personalità quale « diritto del soggetto all'uso esclusivo dell'appellativo che lo identifica socialmente »².

Anche se non mancano voci contrastanti³, la dottrina maggioritaria tende, dunque, a considerare il diritto al nome quale diritto assoluto, indisponibile e non patrimoniale, sia intendendolo nel senso di autonomo diritto alla personalità, sia considerandolo come aspetto di un unico diritto a contenuto indefinito e vario⁴.

La tutela di questo diritto trova la sua disciplina nell'art. 7 cod. civ. con le azioni di reclamo di nome e di usurpazione di nome. La prima può essere fatta valere contro atti di terzi che contrastino l'uso del nome cui il soggetto ha diritto; la seconda è volta a proteggere l'esclusività dell'uso del nome da parte del suo titolare⁵. I presupposti sono diversi, ma la tu-

¹ V. E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, p. 249 ss.

² M. BIANCA, *Diritto civile*, I, Giuffrè, 1978, p. 175.

³ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, 1986, p. 50.

⁴ M. NUZZO, *Nome (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, p. 307.

⁵ Per la distinzione tra uso usurpativo ed uso non usurpativo del nome v. F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Cedam, 1984, p. 47 in nota e p. 54.

tela che può essere apprestata è la stessa: la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni e, qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali.

Per quanto riguarda l'azione di usurpazione si impongono alcune riflessioni.

È stato osservato⁶ che il termine « usurpazione » è solo il retaggio di quella concezione proprietaria del diritto al nome che ne individuava la violazione ogni volta vi fosse un'arbitraria utilizzazione dell'oggetto del diritto da parte di terzi⁷ e che lo stesso art. 7 cod. civ., non facendone più menzione, considera presupposto della tutela l'uso indebito e pregiudizievole.

Lo stesso concetto di usurpazione avrebbe infatti condotto ad escludere dell'ambito di protezione del diritto un'ampia sfera di azioni che pure sono idonee a determinare una lesione alla personalità del soggetto ed a ricompenderci solo ipotesi di scambio o confusione tra persone.

È per questo che sembra opportuno aderire alla tesi di chi ritiene debba esservi usurpazione « ogni volta si realizzi una lesione dell'interesse del soggetto alla esatta individuazione della propria personalità, purché il mezzo per la lesione sia l'uso indebito del nome. Il pregiudizio richiesto dal comma 1 dell'art. 7 cod. civ. si sostanzia nella idoneità dell'atto, con cui si realizza l'uso indebito, a travisare la personalità individuale del titolare del nome »⁸.

Correttamente ha dunque motivato il Tribunale di Roma con la sentenza parziale (n. 6690 del 29 marzo 1985) prodro-

mica di quella qui pubblicata quando, pronunciandosi sull'uso del cognome Lan- te Della Rovere fatto dalla Punturieri, lo ha definito illegittimo e pregiudizievole per il decoro e la riservatezza del suo ex coniuge⁹.

Riscontrata infatti la lesione dell'interesse alla riservatezza, appare congruo il ricorso all'art. 7 cod. civ. volto a tutelare il soggetto ed il suo diritto ad una fedele e non indecorosa rappresentazione nel contesto sociale¹⁰.

Tutela che viene apprestata con le sanzioni previste dall'art. 7 cod. civ. e che sono, ripetiamo, la cessazione del fatto lesivo, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, quando ciò possa concorrere ad eliminare il pregiudizio subito. Principale mezzo di reazione è certamente la cessazione del fatto lesivo, poiché questo, disancorato da qualsiasi riflesso di ordine patrimoniale, potrà ottenersi qualora si rilevi il presupposto oggettivo del pregiudizio subito o anche una situazione solo potenzialmente pregiudizievole¹¹. Problemi di più difficile soluzione nascono però dall'analisi del rimedio risarcitorio che può affiancarsi alla tutela specifica dell'azione inibitoria. Se infatti presupposto di quest'ultima è solo il pregiudizio subito, la dottrina dominante ritiene che il risarcimento dei danni sia condizionato alla presenza del dolo e della colpa e che la dizione « salvo il risarcimento dei danni » contenuta nell'art. 7 cod. civ. faccia espresso riferimento agli artt. 2043 e 2059 cod. civ.¹².

Secondo i principi generali, dunque, qualora il soggetto provi che dal comportamento doloso o colposo del terzo sia derivata una lesione alla propria sfera patrimoniale, se cioè « il bene offeso era in concreto munito di riflesso patrimoniale, era effettivamente produttivo di altro bene o utilità di natura economica »¹³, allora potrà ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali.

Quanto al danno non patrimoniale, come è noto, l'art. 2059 cod. civ. pone un limite alla sua risarcibilità e cioè che il fatto illecito produttivo di danno, integri anche gli estremi di un reato. Come è stato rettamente osservato però¹⁴ può accadere che « l'offesa del bene personale non rivesta i caratteri dell'illecito penale (...) e per giunta non sia dimostrabile l'esistenza di un danno patrimoniale. Allora,

⁶ V. E. CAPIZZANO, *op. cit.*, p. 268 ss.

⁷ M. NUZZO, *op. cit.*, p. 308.

⁸ M. NUZZO, *op. cit.*, p. 309.

⁹ Sent. pubblicata in *Resp. e prev.*, 1986, p. 720 con nota di DE SANNA e in *Foro it.*, 1986, I, 2321, con nota di MOCCIA.

¹⁰ Così anche Cass. n. 3769 del 22 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1985.

¹¹ V. E. CAPIZZANO, *op. cit.*, p. 306.

¹² In senso contrario R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, p. 293.

¹³ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu-Mes-sineo*, Giuffrè, 1959, p. 50.

¹⁴ A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 51.

il danno non patrimoniale, esistente, è irrisarcibile per volontà di legge, e il danno patrimoniale, inesistente, è irrisarcibile per la sua stessa inesistenza». Da ciò non può che conseguire un difetto di difesa giuridica che lascia prive di tutela molte ipotesi di lesione e di offesa ai beni personali¹⁵.

Dunque, pur essendo auspicabile una riforma dell'art. 2059 cod. civ., *de iure condito*, i danni non patrimoniali recati ai beni personali e quindi anche al diritto al nome, soggiacciono alle limitazioni imposte al sistema ed alla loro normale irrisarcibilità¹⁶.

La sentenza che si annota non accogliendo la domanda di risarcimento dei danni morali, risulta conforme al dettato normativo e non avrebbe potuto giungere a diverse conclusioni. Dubbia è la motivazione nella parte in cui esclude che nel disposto dell'art. 7 cod. civ. possa farsi rientrare il risarcimento dei danni morali, poiché se la lesione determina anche reato, ben può farsi ricorso all'art. 2059 cod. civ. Ed infatti nella stessa sentenza si legge che il danno morale non sussiste perché l'uso illegittimo del cognome Lante Della Rovere fatto dalla Punturieri non ha avuto risvolti diffamatori, del resto non lamentati neppure dallo stesso Alessandro Lante Della Rovere.

Per quanto attiene ai danni patrimoniali, la cui richiesta di risarcimento è stata ugualmente respinta dal Tribunale di Roma, l'attore aveva prospettato danni alla vita di relazione ed alla propria immagine.

Nel respingere la domanda i Giudici hanno ritenuto l'insussistenza dei presupposti effettivi del danno alla vita di relazione, considerata anche la mancanza di prove idonee a sostenere una tale tesi.

È giurisprudenza costante che il danno alla vita di relazione non è una forma di danno morale, bensì una componente specifica del danno patrimoniale consistente nella compromissione peggiorativa della capacità psico-fisica del soggetto, incidente sulla esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa e quindi di riflesso anche su quest'ultima. Tale danno può allora trovare riparazione solo quando si provi di aver subito una menomazione dell'attitudine ai rapporti interpersonali e della possibilità di affermazione sul piano sociale.

Risulta evidente che non poteva essere questa la strada da percorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, non ricorrendo, come si è visto, i presupposti del c.d. danno alla vita di relazione. Da sottolineare che Alessandro Lante Della Rovere ha prospettato questo danno come lesione della propria immagine.

Osservazione corretta, tanto che proprio questa è stata la motivazione che ha condotto il Tribunale di Roma a pronunciare l'illegittimità dell'uso del cognome fatto dalla Punturieri, ma il danno conseguente non poteva essere certo considerato patrimoniale. Perché, se è vero che « l'uso illegittimo del nome sussiste ogni volta che esso sia impiegato al fine di alterare la fedele riproduzione del soggetto nel contesto sociale »¹⁸ alterandone l'immagine goduta, è indubbio che il danno in tal modo subito debba essere considerato di natura morale, quando non abbia avuto alcun riflesso di carattere patrimoniale.

Con ciò si torna a quanto già osservato in riferimento alla operatività dell'art. 2059 cod. civ. ed ai limiti da esso posti.

E non convince la tesi sostenuta da chi ritiene il risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene dell'identità personale, assicurato dal disposto dell'art. 7 cod. civ.¹⁹.

La tipicità del rimedio in questo contesto, infatti, non può condurre a considerare anche il danno « tipico » e sottrat-

¹⁵ A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 51; v. E. CAPIZZANO, *op. cit.*, p. 307.

¹⁶ Nel senso di una riforma v. anche V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, 1985, p. 320.

¹⁷ Cass. sent. n. 3344 del 2 giugno 1984; Cass. sent. n. 1693 del 13 marzo 1980; Cass. sent. n. 5606 del 18 ottobre 1980; Cass. sent. n. 6847 del 13 dicembre 1982; Cass. sent. n. 4956 del 6 giugno 1987.

¹⁸ F. MACIOCE, *op. cit.*, p. 49.

¹⁹ F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Cedam, 1984, p. 271. Nella tesi sostenuta da questo autore infatti, l'art. 2059 cod. civ. diverrebbe un inutile duplicato dell'art. 2043 cod. civ., ricomprendendo questo sia l'aspetto patrimoniale che non patrimoniale del danno. L'art. 2059 cod. civ. non avrebbe quindi più ragione di esistere.

to ai principi generali stabiliti per l'illecito civile.

La dizione « salvo risarcimento dei danni » infatti ne testimonia la possibilità solo in presenza dei requisiti comunque richiesti in tema di danni.

A questo punto il discorso rischierebbe di divenire tautologico se non ci si arrestasse al dato normativo, comunque auspicando una riforma del sistema, al fine di apprestare una disciplina maggiormente rispondente alle esigenze di tutela dei beni personali.

Una lettura più innovativa dell'art. 7 cod. civ. potrebbe essere delineata attraverso l'analisi della natura del danno e del valore che attualmente si può assegnare al bene tutelato.

A) La natura del danno.

Se è incontestabile che il nome sta ad indicare l'insieme degli aspetti che sono utili ad identificare un soggetto e tutto il suo corredo intellettuale e morale nell'ambito della collettività cui appartiene, è del pari indubbio che la lesione ad esso arrecata potrà avere natura patrimoniale o non patrimoniale in dipendenza dei mezzi con cui è arrecata e degli effetti che ha prodotto. Come si è visto, il collegamento posto tra l'art. 7 e gli artt. 2043 e 2059 cod. civ. sta a significare la sicura qualificazione dell'interesse tutelato quale diritto soggettivo, la cui offesa può comportare un risarcimento.

Permanendo però il limite posto dall'art. 2059 cod. civ., il discorso deve mutare prospettiva e ciò può avvenire solo fornendo una lettura diversa dell'art. 2043 cod. civ. alla luce dei valori garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Il nome, quale segno distintivo della personalità dell'individuo, assurgerebbe così al rango di diritto costituzionalmente garantito, la cui lesione non può e non

deve essere indifferente per l'ordinamento²⁰.

Una volta riconosciuto e provato il danno, questo deve poter trovare ripara- zione al di là di una valutazione economica o morale, ma già solo per la sua anti- giuridicità.

Un precedente a conforto di questa tesi si può rinvenire nella vicenda legata al riconoscimento del danno biologico e che ha trovato nella sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale il suo *leading precedent*²¹.

Attraverso la distinzione tra danno- evento e danno-conseguenza, la Corte è infatti giunta a ritenere l'art. 2043 cod. civ. capace di estendersi sino a « com- prendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana ».

Il danno-evento, considerato anti-giuri- dico, deve essere risarcito, facendo salvo poi il profilo delle conseguenze prodotte e della loro valutazione in termini econo- mici.

Se questo è stato l'iter seguito per il ri- conoscimento del « danno biologico », si potrebbe delineare anche una categoria di « danni ai beni personali », tra cui il nome, cui attribuire un risarcimento ex art. 2043 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione.

La valutazione del danno sarebbe in tal modo lasciata al libero apprezzamen- to del Giudice, che di volta in volta, lo li- quiderà con criterio equitativo in consi- derazione dell'entità e delle prove che so- no state fornite.

Va tenuto presente che la tesi qui espo- sta è lungi dall'essere un tentativo di ag- giramento dell'ostacolo posto dall'art. 2059 cod. civ., né può essere considerato come aperta adesione a quel recente orienta- mento che vuole una progressiva patrimo- nializzazione dei diritti della personalità.

Si sottolinea invece che il danno ai beni personali non può essere risarcito solo sotto il profilo del danno morale subbiet- tivo, qualora sussistano i presupposti, o del danno patrimoniale in senso stretto. Esso, pur non essendo così qualificabile, può essere quindi un « danno ingiusto », in quanto tale, risarcibile ex art. 2043 cod. civ., al di là di una sua immediata qualificazione in termini di lucro cessante o di danno emergente.

²⁰ Così anche C. RABITTI BEDOGNI, *Sulla nozione di pregiudi- zo nella tutela del nome civile*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 570.

²¹ Sul tema v. M. LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno ri- sarcibile*, in *Contratto e impresa*, 1987; G. ALFA, *Il danno biologi- co*, Cedam, Padova, 1987; Sent. Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 in questa *Rivista* 1986, 825; C. SALVI, *Il danno biologico come ipo- tesi di danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1980, p. 1555; C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Jove- ne, Napoli, 1985, p. 97 ss.; D. DE MARTINI, *I fatti produttivi di danno risarcibile*, Padova, Cedam, 1983, p. 345 ss.

B) *Il valore economico del nome.*

Se queste osservazioni possono essere valide in termini generali e, cioè, in caso di lesione del diritto al nome di un qualsiasi soggetto, nell'ipotesi di uso indebito del nome di un personaggio noto, la prospettiva può mutare.

Infatti, come è stato osservato²², il nome « proprio in quanto identifica una persona fornita di particolari qualità, può venire in considerazione come un bene economico capace di godimento ».

In questo modo, da un lato, vi sarebbe « il diritto a godere del nome nella sua qualità di segno identificatore della persona... dall'altro il diritto a fare proprie le utilità economiche che un determinato nome è suscettibile di produrre »²³.

Sotto questo ulteriore profilo, marita di essere valutato il caso che si commenta. Dalla sentenza (sull'*an debeatur*) risulta che la Punturieri aveva perso il diritto di utilizzare il patronimico maritale, essendo stato dichiarato ex art. 5 legge n. 898 del 1970, lo scioglimento del vincolo coniugale. Alessandro Lante Della Rovere aveva infatti consentito l'uso del proprio cognome alla ex moglie solo come ragione sociale della attività di quest'ultima svolta nel campo della moda.

Questa circostanza sarebbe stata quindi sufficiente ad escludere qualsiasi altra utilizzazione del cognome ed a farne dichiarare la illegittimità.

In conseguenza, l'uso indebito del nome può essere scisso in due momenti: da un lato, per la sua utilizzazione da parte della Punturieri nel designarsi autrice del libro « I miei primi quarant'anni »; dall'altro, per averlo speso nella propria vita di relazione.

Almeno nella prima di queste ipotesi non vi è dubbio che l'uso del cognome Lante Della Rovere è stato determinato dal sicuro successo che la Punturieri avrebbe ottenuto grazie alla notorietà e risonanza già goduta presso l'opinione pubblica.

Alessandro Lante Della Rovere avrebbe quindi potuto lamentare un pregiudizio economico almeno sotto il profilo del mancato guadagno e cioè del corrispettivo che l'utilizzatore a fini commerciali del nome avrebbe dovuto versare per ottenere il suo consenso. Non avendo ipotizzato questo danno, ben si comprende la motivazione della sentenza che si annota.

ANNA MOLLE

²² C. SCOGNAMIGLIO, *Utilizzazione economica della celebrità*, in questa *Rivista* 1988, I, p. 25.

²³ C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 26.